

# La rivalutazione dei crediti

1. - La lira italiana ha raggiunto un valore pari ad un duecentocinquantesimo del valore che aveva nel 1913. 2. - La svalutazione della lira e le disposizioni del vigente codice civile in materia di obbligazioni pecuniarie. 3. - Alcuni casi di rivalutazione già consentiti da leggi speciali: la revisione dei prezzi nei pubblici appalti. 4. - Segue: la rivalutazione delle pensioni. 5. La rivalutazione nei casi di risarcimento di danni. 6. -La rivalutazione degli impianti ed il suo passaggio a capitale nelle società per azioni; la curiosa posizione dei creditori sociali. 7. - I limiti di un auspicabile processo di rivalutazione dei rapporti di debito e credito. 8 - La rivalutazione dei debiti pubblici. 9. - La rivalutazione dei debiti obbligazionari. 10. - La rivalutazione delle cartelle fondiarie. 11. - La rivalutazione dei mutui. 12. - La rivalutazione e le assicurazioni sulla vita. 13. - La rivalutazione dei depositi a risparmio, bancari e postali. 14. - La necessità che il problema sia affrontato e studiato dagli uomini di buona volontà.

1. - I prezzi all'ingrosso in lire italiane oscillano ormai intorno ad un livello di circa 250 volte più elevato di quello corrente nel 1913, data cui erano riferiti i relativi numeri indici prima che venissero presi per base i prezzi del 1938.

Volendo distinguere i due periodi 1913-1938 e 1938-1948, si può dire che la lira italiana - riferita alla media dei prezzi all'ingrosso - si svalutò durante i primi venticinque anni ad un quinto del suo valore iniziale e nell'ultimo decennio si è ridotta ulteriormente ad un valore pari ad un cinquantesimo di quello che aveva raggiunto nel 1938.

Non v'ha dubbio che si tratti di un deprezzamento del tutto eccezionale ed assolutamente fuori da ogni e più pessimistica previsione, anche se in questa discesa, che nel periodo 1944/47 assunse aspetti veramente drammatici, non si sia raggiunto l'abisso nel quale caddero altre monete, tanto dopo la prima quanto dopo la seconda guerra mondiale.

La sosta attuale lascia fondatamente sperare che sia stato raggiunto finalmente un approssimativo livello di stabilizzazione, ma impone d'altro canto, e proprio per questa ragione, che si considerino le conseguenze che si cospicua svalutazione ha operato sui rapporti di debito e di credito, sorti prima che essa si manifestasse, e particolarmente prima del 1940.

.. - Se la moneta italiana si è pur sempre chiamata e si chiama LIRA, deve tuttavia forzatamente riconoscere che la lira di oggi non è più quella del 1913 e neppure quella del 1940.

Se il « *valor nominale* » di una lira è stato sempre, nei 35 anni che qui vengono considerati, quello di « *una lira* », purtuttavia essa ha cambiato talmente il suo contenuto *intrinseco* da rendere ormai insostenibile l'applicazione del 1° comma dell'art. 1277 cod. civ. (« I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale »), senza il correttivo indicato nel successivo art. 1280 (se la moneta « *avente valore intrinseco* » precisata in contratto « non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta »).

La lira italiana era definita nel 1913 come quella moneta che contenesse gr. 0,29 di oro fino; nel 1927 (decreto 21 dicembre 1927, numero 2325) essa divenne una moneta formata da gr. 0,07919 di oro fino; nel 1936 (D. L. 5 ottobre 1935, n. 1745) il « *valore intrinseco* » della lira fu ragguagliato a gr. 0,04677 di oro fino; oggi, infine, la si dovrebbe definire come

una moneta contenente appena un milligrammo di oro.

In tali condizioni, come può sostenersi che due parti contraenti di un rapporto di debito e credito creato in epoca anteriore al 1940 - e perfino nel periodo 1940/1943 - da estinguersi ora od in epoca ancora futura, possono avere allora onestamente inteso di volere ad ogni costo ed in ogni evenienza estinguere il rapporto stesso attraverso la pura e semplice restituzione di una identica quantità di « lire » aventi corso legale, rinunciando alle conseguenze assolutamente imprevedibili di eventi straordinariamente eccezionali come quelle che, verificatesi in questi ultimi anni, hanno condotto al quasi totale annullamento della nostra moneta?.

Come può sostenersi che negandosi in questi casi al creditore ogni diritto di revisione si resti nel campo della interpretazione dei contratti « secondo buona fede », come prescrive l'art. 1366 cod. civ.?

Bisognerebbe relegare il rapporto di credito fra gli atti *aleatori* per natura o per volontà delle parti, per escludere sulla base dell'art. 1469 cod. civ., il diritto alla revisione che i precedenti articoli 1467 e 1468 riconoscono nei casi di eccessiva onerosità: ipotesi assurda, almeno nella normalità dei casi.

E' vero che nei contratti con prestazioni corrispettive la facoltà riconosciuta a chi ritenga siasi verificata l'ipotesi di eccessiva onerosità per avvenimenti straordinari ed imprevedibili è quella di chiedere la risoluzione del contratto, il che presuppone che neppure la controprestazione abbia avuto luogo in guisa che l'altro contraente deve dal canto suo avere la possibilità di opporsi alla risoluzione offrendo eque modifiche alle condizioni del contratto (art. 1467); ma è anche vero che si è tanto valutata dalla giurisprudenza la gravità della situazione in cui per effetto della forte svalutazione della moneta si sono venuti a trovare i fornitori ed appaltatori di opere di futura fabbricazione, che si è perfino riconosciuto ad essi - parzialmente a torto, secondo noi, almeno da un punto di vista di equo apprezzamento delle esistenti possibilità di copertura dei rischi nelle fattispecie considerate - il diritto alla revisione

dei prezzi di contratto anche nei casi di avvenuto pagamento integrale anticipato.

E allora, perchè non riconoscere un analogo diritto a favore di chi, avendo eseguito da tempo la propria prestazione, debba ricevere la correlativa controprestazione in condizioni imprevedute ed eccezionali che la rendano irrisoria?

Perchè non riconoscere ad un mutuante il diritto di chiedere che il proprio credito in denaro sia ragguagliato al nuovo valore della pur identica moneta legale, se questo nuovo valore siasi ridotto in misura eccezionalmente rilevante a causa di eventi ugualmente eccezionali, impreveduti ed imprevedibili?

Perchè non riconoscere a chi, avendo venduto e consegnato merce a prezzo definitivo ma con lunga dilazione per il pagamento, veda svanire ogni possibilità di ricostruzione di adeguate scorte di beni reali per effetto di eccezionali rincari provocati dalla svalutazione della moneta la facoltà di imporre al compratore-debitore di adeguare equamente il debito pecuniario al nuovo valore della moneta legale?

La legge: che contiene le già richiamate norme sulla eccessiva onerosità dei contratti (art. 1467/1469 cod. civ.); che prevede il diritto alla revisione del prezzo a favore dell'appaltatore nei casi di aumenti apprezzabili dei costi di produzione dovuti a circostanze imprevedibili (art. 1664 cod. civ.); che consente la revisione dei canoni enfiteutici dopo almeno dieci anni, quando essi si palesino troppo tenui o troppo gravosi in relazione al nuovo valore del fondo (art. 962 cod. civ.); che nel riconoscere al mutuatario di cose diverse dal danaro la facoltà di consegnare danaro quando « notevolmente difficile » sia divenuta la restituzione in natura, lo obbliga a dare tanto danaro che corrisponda al valore di quelle cose « al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire » (art. 1818 cod. civ.) e non al luogo e al tempo in cui egli le ricevette dal mutuante; che con l'art. 2120 cod. civ. adegua le indennità di anzianità per i prestatori di opera alla loro « ultima retribuzione » (e cioè, in altre parole, e fra l'altro, alle variazioni del potere di acquisto della moneta); questa legge deve aver voluto che neppure nei casi, che il legislatore non poteva e non doveva prevedere, di

quasi annullamento del valore della patria moneta legale si potesse e si dovesse limitare la portata dell'art. 1277 cod. civ.?

Se nel riconoscere - come è avvenuto nel 1927 e nel 1936 e come dovrà avvenire in un prossimo futuro - che il valore intrinseco della lira italiana è diminuito, si fosse detto, o si dicesse, che alla vecchia lira, di un dato contenuto aureo, si sostituisce una moneta avente un nome diverso ed un diverso contenuto aureo, evidentemente si sarebbe dovuto o si dovrebbe applicare il capoverso dell'art. 1277, secondo cui: « Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima »: il ragguaglio di valore non può riferirsi se non che al valore intrinseco delle due monete, quella vecchia e quella nuova. La differenza fra i due sistemi è puramente formale e non sostanziale, ma la forma non può uccidere la sostanza senza uccidere contemporaneamente la giustizia.

Nè si può pretendere di opporre ai disgraziati creditori che essi avrebbero potuto salvaguardare i propri interessi imponendo la inclusione nei contratti da essi stipulati della *clausola oro* od altra analoga. Si può rispondere che in molti rapporti contrattuali che danno origine a crediti pecuniari il privato cittadino ha dinanzi a sé contraenti - che diverranno suoi debitori - monopolisti o di tali capacità intrinseche od estrinseche da potere essi imporre le condizioni di contratto. E si può, altresì, aggiungere che per un certo periodo la *clausola oro* fu ritenuta illegale e misconosciuta, come una condizione menomatrice del prestigio della lira nel campo internazionale, ed ancor oggi la giurisprudenza resiste sottilizzando sulla distinzione fra « *clausola valore* », non riconosciuta, e « *clausola corso* », ammessa.

Del resto, se non può sorgere dubbio sulla legittimità delle considerazioni fin qui svolte e che troveranno ulteriore conferma nelle pagine che seguono, debesi concludere che fin dove la legge già possa arrivare, ivi debesi giungere nell'interesse della giustizia distributiva; ma là dove la legge vigente non consente di giungere, per insufficiente sua formulazione o per mancata previsione dell'attuale situazione generale, ivi si dovrà arrivare con nuove dispo-

sizioni legislative, la cui necessità sembra ormai improrogabile.

3. - Qualche cosa è stato già fatto e sarebbe grave ingiustizia se fra i danneggiati si creassero dei privilegiati. Di più, in quel qualche cosa possono riscontrarsi alcuni provvedimenti che hanno creato una curiosa ed ingiusta inversione di posizione nei riguardi dei rischi inerenti alla svalutazione della lira.

Con le leggi sulla revisione dei prezzi degli appalti pubblici, non solo si sono regolati la procedura ed i procedimenti di computo inerenti a quella revisione che lo stesso codice civile ammette in linea generale, ma se ne è anche estesa l'applicazione a contratti già interamente o parzialmente eseguiti prima o senza che l'appaltatore avesse richiesta la revisione. E' facile, quindi, capire che queste revisioni per lavori o forniture già eseguiti in precedenza rappresentano, per l'appunto, quella revisione di crediti pecuniari che secondo il primo comma dell'art. 1277 cod. civ. non sarebbe consentita. Ad esempio, il R. D. 22 maggio 1941, n. 767, concedeva la revisione sugli appalti di lavori pubblici eseguiti nell'Africa italiana posteriormente al 1° aprile 1940; il D. L. 6 dicembre 1947, n. 1501, la consente ai lavori eseguiti dopo il 15 maggio 1945, senza che nei relativi contratti fosse stata inclusa la *clausola della rivedibilità*.

Così operando, si sarà voluto evitare che un misconoscimento del diritto alla revisione potesse causare un rallentamento della privata iniziativa in materia di appalti di opere pubbliche, ma è facile vedere che così ragionando si entra in un campo di mero apprezzamento che non è sufficiente per far negare la realtà di un fatto e cioè che, sia pure entro limiti ristretti di tempo e di categorie, il disposto dell'art. 1277 è stato vulnerato.

4. - In questi ultimi tempi, sono state migliorate le pensioni per molte categorie di cittadini, i cui diritti erano rigorosamente determinati in funzione delle ritenute e dei contributi in lire legali via via accumulati in anteriori periodi di tempo, estesi frequentemente a tutti i 35 anni considerati in questo studio.

Così operando, non si sono stabilite nuove deroghe al principio dell'art. 1277 cod. civ.? O, piuttosto, non si è dato autorevole, autentico e solenne riconoscimento alla tesi che vede maturate, nell'attuale situazione, tutte le condizioni giuridiche e di fatto per sostituire il secondo al primo comma di detto articolo come norma regolatrice dei rapporti di debito e di credito pecuniari?

5. - La giurisprudenza, dal canto suo, ha ormai trovato modo di imporre la rivalutazione in molti casi di risarcimento di danni. Essa, infatti, dopo varie oscillazioni, si è orientata nel ritenere che nel risarcimento del danno previsto dagli art. 1218 e 1224 cod. civ. per i casi di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, si debba tener conto della svalutazione monetaria intervenuta *durante la mora*. Si è ritenuto, cioè, che non sarebbe giusto che il creditore non colpevole sopportasse un sacrificio con vantaggio del debitore in colpa, salvo sempre che non siano stati contrattualmente convenuti gli interessi moratori perchè in tal caso la convenzione acquisterebbe il carattere di anticipata liquidazione del danno. L'articolo 1231 del passato cod. civ. del 1865, invece, limitava il risarcimento del danno derivante dalla *mora debendi*, nel caso di debito di somma di denaro, al solo pagamento degli interessi moratori, salvo alcuni casi espressamente stabiliti, quali quelli previsti dagli artt. 1710 cod. civ., 83 cod. comm. ed altri.

Analogo criterio è stato adottato nella liquidazione degli onorari professionali, quando il professionista che li abbia richiesti non sia stato soddisfatto tempestivamente del suo avere.

La giurisprudenza si è altresì nettamente orientata verso il riconoscimento dell'influenza della svalutazione della moneta nella determinazione e liquidazione del danno in genere derivante da investimenti, infortuni e da inadempimento di obbligazioni non pecuniarie: queste indennità vengono ragguagliate al valore della moneta nel momento della loro liquidazione e non nel momento del fatto e della inadempienza.

Il criterio è indubbiamente sano, poichè soltanto in tal modo è consentito di restituire il

creditore nella reale situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato.

6. - Un caso tutto speciale di rivalutazione è quello che riguarda il capitale delle società per azioni.

E' noto che, sotto determinate condizioni, la legge ha consentito che i cespiti attivi del capitale delle imprese sociali siano rivalutati, non solo ai fini - indiscutibilmente sani ed equi - di adeguare le quote di ammortamento ed i redditi tassabili in categoria B di ricchezza mobile, ma anche con lo scopo di aumentare il valor nominale del capitale sociale, per somma corrispondente al saldo attivo di rivalutazione.

Sulla base di questi provvedimenti, si potrebbe, in linea di estrema ipotesi, moltiplicare la cifra esprime il capitale sociale in lire 1913 per un coefficiente massimo di 112 circa e in lire 1927 per un coefficiente massimo di 31 circa, in confronto dei rapporti rispettivamente di circa 248 e circa 47 esistenti fra gli indici dei prezzi all'ingrosso 1913 e 1927, da un lato e quelli 1948 dall'altro.

A prescindere da queste considerazioni incidentali circa l'altezza del coefficiente di rivalutazione, non può tacersi che le disposizioni relative alle rivalutazioni del capitale sociale delle società per azioni potrebbero interpretarsi come una precisa volontà del legislatore di stabilire un trattamento differenziale fra creditori ed azionisti, a tutto danno dei primi ed a tutto vantaggio dei secondi.

E' pacifico che fino ad oggi nessuna rivalutazione dei crediti, di prossima e di lontana origine, è stata effettuata o imposta, ad eccezione di quanto accade dei debiti per indennità di anzianità in base all'art. 2120 cod. civ., cui si è già fatto cenno.

Potrebbe obiettarsi che la rivalutazione nominale del capitale sociale non aggiunge, in definitiva, nulla di *reale* alle consistenze patrimoniali della società, solo modificandosi il metro monetario in cui quelle cose reali vengono stimate.

Ma così dicendo si dimenticano due cose:

a) misconoscendosi ai creditori ogni diritto di rivalutazione dei propri crediti, sorti in lire pregiate e rimborsati in lire svilite, essi cre-

ditori avranno una perdita pari all'intera svalutazione della moneta, verificatasi nel periodo di tempo intercorso fra il momento della nascita del credito ed il momento del suo rimborso;

b) gli azionisti, al contrario, potranno godere, in tale ipotesi e semprechè le somme via via disponibili siano state investite in beni suscettibili di rivalutazione in moneta legale in proporzione più o meno adeguata alla svalutazione di tale moneta, di tutta la plusvalenza nominale dei beni costituenti l'attivo patrimoniale della società, riuscendo così a ridurre, se non pure ad eliminare del tutto, la perdita di realizzo delle proprie quote sociali espresse in beni reali o in moneta-oro.

Facile è riscontrare, in tutto questo, una completa inversione di posizione tra creditori e soci, in rapporto all'onere derivante dai rischi d'impresa, fra i quali non v'è dubbio debbano essere compresi quelli di variazioni nel potere di acquisto della moneta: gli azionisti, che dovrebbero correre tutti i rischi connessi con l'esercizio dell'impresa, si sarebbero assicurati una totale o parziale copertura da un rischio tanto eccezionale ed imprevedibile quanto importante e decisivo, quale quello della svalutazione della moneta, facendone ricadere le conseguenze sui creditori, cui, in linea normale, invece, la legge vuol garantire il recupero integrale dei propri crediti in via di prelazione sull'attivo sociale in confronto degli azionisti.

Nè basta dire che il saldo attivo di rivalutazione può essere portato ad aumento del capitale sociale in esenzione d'imposta di R. M. soltanto entro i limiti consentiti dall'applicazione dei coefficienti di rivalutazione allo stesso capitale sociale e riserve, perchè è facile rilevare che nella maggior parte dei casi tali limiti non sono superati - per effetto del vario intreccio di acquisti e di ammortamenti, e della esistenza di attività non rivalutabili - nemmeno quando la società abbia rilevanti passività di lunga data e d'altra parte eventuali ulteriori passaggi a capitale non sono vietati ma soltanto assoggettati alle normali tassazioni.

Sole riserve predisposte dalla legge erano il basso livello dei coefficienti di rivalutazione ammessi e l'impedimento posto alla capitaliz-

zazione di un terzo del saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione del coefficiente 3,60 ai valori 1944 e 1945 (art. 4 decreto 1948): ma è dubbio che nell'animo del legislatore vi fosse stata la lontana intenzione di salvaguardare con ciò gli interessi dei creditori, sia perchè è stata abrogata la seconda limitazione, sia perchè non si è pensato di imporre esplicitamente neppure l'adeguamento contabile dei fondi per indennità di anzianità, da operarsi con utilizzo dei saldi di rivalutazione.

7. - In base alle premesse fin qui esposte, si deve giungere alla conclusione che un processo di rivalutazione dei rapporti di debito e di credito, basato sulla interpretazione delle leggi vigenti o su nuove disposizioni legislative, sia assolutamente auspicabile, in ossequio ai principi di giustizia e di equità.

Non sarebbe l'unico caso, nella storia dei popoli, poichè fenomeni monetari consimili ma bene spesso assai più gravi, si sono avuti in altri paesi - come si è già rilevato - sia nei secoli passati, sia dopo la prima e la seconda guerra mondiale, in occasione ed in conseguenza dei quali furono emanate norme più o meno dettagliate per la rivalutazione dei crediti. Il FUA riassume in un suo recente lavoro (*Il dramma dei creditori nell'inflazione*) la legislazione tedesca del 1924/25 - già più ampiamente esaminata in passato dal BRESCIANI-TURRONI - e ricorda quella emanata negli Stati Uniti del Nord America dopo la guerra di indipendenza, in Francia dopo la Rivoluzione, in Austria nel 1811, in Polonia ed in Ungheria, rispettivamente nel 1924 e nel 1928, e così via: a quei libri ed agli altri in essi richiamati si rimanda il lettore per maggiori dettagli e notizie.

Comunque si debba giungere, però, ad eseguire la rivalutazione, è evidente che occorreranno norme di legge nuove che ne segnino le procedure, i criteri ed i limiti.

E' chiaro che in ogni caso si debba non soltanto evitare uno sconvolgimento dell'attuale equilibrio distributivo della ricchezza nazionale tale da pregiudicare l'avviata ripresa della nostra economia, ma anche circoscrivere le possibilità ed i limiti delle rivalutazioni in relazione alle possibilità ed ai limiti che il debitore abbia di sopportarne le conseguenze, o perchè

i suoi investimenti sono tali da far presumere che abbiano beneficiato della svalutazione della moneta o perchè egli abbia, dal canto suo, possibilità di rivalersi dei nuovi oneri nei confronti di eventuali suoi *dante causa*.

Non è, pertanto, neppure pensabile si possa - in nessun caso - giungere a rivalutazioni sulla base rigorosa dei coefficienti di aumento dei prezzi all'ingrosso o del costo della vita o di quegli altri indici che si ritenessero più idonei a dare esatta nozione del processo di sviamento della moneta, isolando dalle altre cause, durature o contingenti, di variazione del livello dei prezzi.

Da quei coefficienti si dovrà restare, anzi, assai lontani, non fosse altro che per dare un largo margine alla ipotesi - normale - che il reinvestimento in beni reali di somme di denaro avute in prestito non è sempre coevo col sorgere del debito pecuniario nè è sempre integrale, nè si è sempre perpetuato con uguale intensità nel tempo. Indagini statistiche sui rapporti di rivalutazione fin qui raggiunti o che potranno essere raggiunti nel prossimo futuro dalle società per azioni potrebbero dare utili orientamenti.

La legge tedesca, inoltre, stabiliva che per determinate categorie di creditori (depositanti a risparmio, assicurati sulla vita) la rivalutazione fosse estesa e limitata alle possibilità intrinseche dell'impresa debitrice, costituite da una massa debitoria consistente di quelle parti del patrimonio dell'impresa che fossero state valorizzate e di un eventuale importo supplementare prelevato sul restante patrimonio del debitore o conferito dai suoi garanti (Cfr.: G. FUA, *op. cit.*, pag. 135, art. 56). Il criterio sembra quanto mai opportuno e deve essere tenuto presente.

Nelle pagine che seguono si vogliono esaminare alcune tipiche categorie di creditori - e dei correlativi debitori - per delinearne il rispettivo comportamento e la rispettiva posizione nel fenomeno di svalutazione della lira e dell'eventuale rivalutazione dei crediti.

Si esamineranno, così, i portatori di titoli del Debito pubblico, di obbligazioni di società ed enti, di cartelle fondiarie, i beneficiari di polizze di assicurazione-vita, i creditori per

mutui ipotecari e chirografari ed i depositanti a risparmio, sia di banche, sia di casse postali.

8. - Il *debito dello Stato*, consolidato e redimibile, raggiungeva i 14 miliardi di lire nel 1913, i 62 miliardi nel 1927, i 102 miliardi nel 1938, i 226 miliardi nel 1944.

Se è vero ed indiscutibile che i fedeli sottoscrittori e detentori di questi titoli - fra i quali sono benemeriti enti di beneficenza ed opere pie - vedono oggi ridotti a pochi soldi i propri patrimoni, e più ancora le proprie rendite, deve anche osservarsi che una notevole massa di titoli di Stato è oggetto di quotidiana negoziazione, in borsa e fuori borsa, per cui per i successivi possessori dei medesimi non avrebbe senso di giustizia parlare di rivalutazione.

Ciò significa che, subordinando l'accoglimento delle domande alla rigorosa dimostrazione dell'ininterrotto possesso dei titoli da epoca anteriore a quella che fosse fissata come limite estremo per aver diritto alla rivalutazione, verrebbero di molto ridotte le cifre di vecchie lire da convertire in lire attuali di debito pubblico.

E se, inoltre, l'operazione di rivalutazione, oltre che limitata a coefficienti non eccessivamente elevati, potesse essere accompagnata da una riduzione del saggio percentuale di interesse e, per i buoni del Tesoro poliennali e gli altri debiti redimibili, potesse essere offerta in forma di titoli di rendita consolidata, è da ritenere che il maggior onere di interessi passivi a carico dello Stato sarebbe contenuto in limiti sopportabili, malgrado il tangibile riconoscimento delle benemeritenze dei suoi finanziatori.

9. - Per le *obbligazioni* di società commerciali e di enti finanziari, quali l'IRI, l'IMI, il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, l'Istituto di Credito per Imprese di Pubblica Utilità, il problema va esaminato e risolto non soltanto nei riguardi dell'epoca di effettivo possesso del titolo, ma anche nei riguardi delle condizioni e garanzie che accompagnarono la emissione dei singoli prestiti, della destinazione delle somme raccolte dall'ente emittente e

delle attuali possibilità di questo a sopportare gli oneri della rivalutazione.

I possessori di data recente di questi titoli e coloro che pur avendone posseduti in epoche di lira pregiata non possono provare di averli venduti in periodo di lira deprezzata non potrebbero vantare diritti di rivalutazione, ciò che limiterebbe, forse in misura apprezzabile, la entità delle operazioni di valorizzazione a carico degli enti debitori.

Ma poichè i prestiti obbligazionari hanno quasi sempre servito e servono per l'esecuzione di impianti industriali suscettibili di rivalutazione monetaria, non vi è motivo di negare un diritto di adeguamento monetario ai creditori trasferendone, invece, praticamente le conseguenze sui proprietari degli impianti.

La valorizzazione delle obbligazioni, anzichè essere legata a coefficienti fissi in relazione all'epoca di loro emissione o di loro effettivo possesso, potrebbe essere collegata e ragguagliata alla possibile misura di rivalutazione degli impianti delle imprese debtrici, tenuto conto, in detrazione, delle normali quote di ammortamento opportunamente rivalutate. Potrebbe, insomma, in questo caso funzionare il sistema della costituzione di una massa debitrice nel patrimonio dell'ente debitore, per limitare a tale disponibilità il coefficiente od i coefficienti di rivalutazione del debito obbligazionario.

Per le obbligazioni emesse da enti finanziari, la rivalutazione potrebbe essere collegata con le possibilità di rivalutazione dei mutui concessi dall'ente stesso in sede di investimento dei capitali raccolti.

10. - La rivalutazione delle *cartelle fondiarie* non dovrebbe presentare insuperabili difficoltà.

E' noto che gli istituti di credito fondiario emettono cartelle fondiarie in collegamento quasi perfetto con la concessione di mutui garantiti da ipoteche su immobili.

La massa delle cartelle in circolazione di ciascun istituto ha, quindi, piena garanzia nel complesso degli immobili costituiti a garanzia del complesso dei mutui attivi da esso concessi.

Facile dovrebbe essere, pertanto, la rivalutazione delle cartelle in correlazione di una corrispondente rivalutazione dei mutui, i cui debitori ne troverebbero intera copertura sul va-

lore dell'immobile ipotecato, tipicamente suscettibile di rivalutazione.

Potrebbero solo sorgere problemi di contorno, quali ad esempio quelli derivanti dal fatto che l'immobile ipotecato non sia di proprietà dell'effettivo beneficiario del prestito, quelli causati dalle distruzioni di guerra, quelli causati da trapassi, sia dell'immobile, sia del debito ipotecario, avvenuti tra la data di creazione del mutuo e la data di sua rivalutazione; ma la stessa previsione di queste eventualità mette facilmente in condizione di fissare opportune norme per la loro risoluzione.

Ove fossero stabiliti dei coefficienti fissi di rivalutazione in relazione all'epoca di stipulazione di ciascun mutuo, da un lato, e di emissione e possesso delle cartelle, dall'altro, si determinerebbero, evidentemente, dei saldi attivi di rivalutazione pari alle quote che sarebbero spettate a quelle cartelle che avessero circolato in guisa da dover negare ai successivi possessori il diritto alla integrale o parziale loro rivalutazione: nulla di male se questi saldi restassero a vantaggio dell'istituto di credito fondiario o venissero acquisiti allo Stato.

11. - Per i *mutui* a lunga scadenza, ipotecari o chirografari, si ripropongono i problemi di rivalutazione e le possibili soluzioni prospettati rispettivamente per le cartelle fondiarie e per le obbligazioni di società per azioni, semplificati notevolmente per il fatto che il titolare del credito è di regola sempre quello originario, rari essendo i casi di cessione.

12. - Il problema delle *assicurazioni sulla vita*, in tutte le innumerevoli forme conosciute di assicurazione di capitali e di rendite, è uno dei fondamentali, sia per la politica della raccolta del risparmio, sia per quella di diffusione delle pratiche previdenziali individuali e familiari.

Questo problema, così bene avviato prima della guerra, ha subito indubbiamente un colpo gravissimo per effetto della svalutazione della lira.

Si immagini con quale entusiasmo possano insistere nelle pratiche assicurative coloro che avendo stipulato polizze in epoca anteriore al 1938 sappiano di riscuotere alla scadenza del

contratto o di far riscuotere ai beneficiari in caso di premorienza una quantità di lire nuove identica a quella indicata sulle antiche polizze!

In un precedente studio (vedi in: *L'Economista*, settembre 1945) si metteva in evidenza che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni aveva in essere al 31 dicembre 1942 circa tre milioni di polizze di assicurazioni popolari per un capitale complessivo di circa miliardi di lire 4,5, con una media individuale di 1.500 lire, e poco più di due milioni di altri contratti per circa 25 miliardi di lire di capitali assicurati, con un valore medio individuale di lire 11.500.

Questi 5 milioni di cittadini assicurati non potrebbero che considerare del tutto perduto il frutto dei loro antichi sacrifici se dovessero rassegnarsi a riscuotere o far riscuotere in lire attuali gli importi indicati nelle originarie polizze, specialmente nei casi in cui anteriormente agli anni 1943/44 fossero state già versate molte rate di premio o addirittura l'intero premio unico.

In complesso, di fronte a 29 miliardi di capitali assicurati e 82 milioni di rendite assicurate, l'I.N.A. aveva a quell'epoca circa 8 miliardi di riserve matematiche, pari ad oltre il 25% dei capitali assicurati.

Discorso analogo potrebbe farsi per tutte le altre compagnie di assicurazioni operanti in Italia, per giungere alla conclusione che la questione della rivalutazione delle polizze di assicurazione-vita è problema fondamentale di giustizia e di opportunità.

I bilanci di tali compagnie di assicurazione lasciano, del resto, intravedere una discreta - talvolta larga - possibilità di rivalutazione, sia in funzione della già raggiunta valorizzazione dei rilevanti investimenti immobiliari, sia in funzione delle rivalutazioni che fossero consentite per i titoli di Stato posseduti e per i mutui in essere da molti anni ed a lunga scadenza.

Se, in occasione di tale rivalutazione dei capitali assicurati, le compagnie assicuratrici, oltre che adeguare a tali maggiorazioni le rate future di premio, ne rivedessero anche le relative quote di spese di gestione per adeguarle ai nuovi e più onerosi livelli, esse otterrebbero un non disprezzabile concorso alla soluzione

del preoccupante problema delle difficoltà economiche in cui almeno alcune di esse attualmente si dibattono.

13. - La questione della rivalutazione dei depositi a risparmio, postali e bancari, è forse la più importante e nello stesso tempo la più delicata e difficile.

Alla fine del 1938, i depositi a risparmio si avvicinavano ai 67 miliardi di lire (29 presso le casse postali e 38 presso le aziende di credito); alla fine del 1940 erano passati a 83 miliardi ed alla fine del 1943 superavano i 120 miliardi (60 e 60 rispettivamente presso le casse postali e presso le aziende di credito).

Dopo tali date, l'incremento è stato notevolmente inferiore al ritmo di svalutazione della lira ed allo stesso andamento delle emissioni, essendosi raggiunto, al 30 novembre 1948, i 1.085 miliardi (769 miliardi presso le aziende di credito e 316 miliardi presso le casse di risparmio postali), pari a circa 16 volte la cifra del 1938.

Nei dati sopra ricordati, non sono compresi i conti correnti di corrispondenza, che da circa 19 miliardi a fine 1938 passarono a 28,5 a fine 1940, a 64 a fine 1943 ed a 740 miliardi a fine novembre 1948 (693 miliardi presso aziende di credito e 47 presso casse postali). Questa esclusione già manifesta il pensiero di volerli ugualmente escludere da ogni questione di rivalutazione, dato il rapido ritmo di loro rinnovazione che può far ritenere che per la massima parte di tali conti (ad eccezione, se mai, di parte dei conti vincolati, che al 30 novembre 1948 toccavano appena i 21 miliardi) si sia verificata la costante sostituzione di lire nuove a lire vecchie.

Anche fra i depositi fiduciari è possibile fare una prima suddivisione, la cui importanza quantitativa è peraltro impossibile precisare per mancanza di rilevazioni statistiche relative ai periodi trascorsi: si vuole far riferimento alla sostanziale differenza fra i *conti correnti di deposito o depositi in conto corrente* da un lato ed i *depositi a risparmio e vincolati*, dall'altro, il cui rapporto quantitativo, stando ai dati degli anni 1947 e 1948, può considerarsi dell'ordine di 1 a 4. Per i conti correnti di deposito è da ritenere praticamente inesistente una questione di

rivalutazione al pari di quanto è stato detto per i conti correnti di corrispondenza e per gli stessi motivi.

La rivalutazione, dunque, può interessare quella parte dei depositanti a risparmio o in conto vincolato che abbia perseverato nel mantenere i propri risparmi presso la stessa banca o presso le casse postali, malgrado i numerosi e forti richiami verificatisi dal 1938 in poi per le sottoscrizioni in prestiti di Stato e malgrado le necessità personali di ordine finanziario, che in taluni periodi assunsero carattere di particolare violenza.

Non deve apparire, dunque, impossibile prendere in considerazione la giusta istanza di questa categoria di risparmiatori, tanto benemerita quanto essenziale per l'economia del Paese, di vedere equamente rivalorizzati i frutti delle proprie fatiche e delle proprie rinunzie.

Purtroppo, gli enti depositari non sono in felice situazione per assecondare questa aspirazione a causa della particolare struttura dei loro capitali, investiti in massima parte in attività espresse in lire non rivalutabili. Ma nei

limiti delle loro possibilità (rivalutazione di immobili, di mutui, di titoli e partecipazioni) è pensabile si possa giungere alla formazione di una massa debitoria, che consenta di sollevare in misura sufficiente la dolorosa situazione dei depositanti di vecchia data.

Nè va dimenticato che i depositanti delle casse postali sono in definitiva dei creditori dello Stato, al pari dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico; per essi possono, quindi, valere, almeno in parte, le considerazioni già svolte in relazione ai titoli di Stato.

14. - E' probabile, anzi si vorrebbe dire che è certo, che esista o possa sorgere qualche grave difficoltà od ostacolo all'attuazione del programma esposto, ma è per lo meno altrettanto certo che i motivi che suffragano le illustrate rivendicazioni hanno un così sostanziale fondamento di giustizia da dover spronare gli uomini di buona volontà ad escogitare tutti i possibili modi per soddisfarle, almeno in limiti ragionevoli.

MARIO MAZZANTINI